



Sent. 121/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30764 del registro di segreteria, proposto da **G. M.**,
nata a Omissis (Omissis) il Omissis (C.F. Omissis), residente in Omissis
(Omissis), Via Omissis n. Omissis, rappresentata, assistita e difesa, giusta
procura speciale prodotta telematicamente unitamente al ricorso,
dall'avvocato Roberta Palotti (C.F. PLTRRT70S70I829D) del foro di Milano
- telefax 02/700505811; pec: *roberta.palotti@milano.pecavvocati.it* -, con
studio in Via Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente domiciliata

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario
dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,
rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione)
dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c.
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.
Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.

	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi,	
	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it.	
	Per la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico	
	FATTO E DIRITTO	
	La ricorrente, in data 8 ottobre 2024, ha proposto ricorso chiedendo	
	<i>«accertare e dichiarare che l'odierna parte ricorrente ha diritto alla</i>	
	<i>riliquidazione/rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento</i>	
	<i>dal 01.09.2017; accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente</i>	
	<i>a veder determinare in via definitiva il proprio trattamento pensionistico;</i>	
	<i>accertare e dichiarare che l'odierna parte ricorrente ha diritto agli arretrati</i>	
	<i>di pensione a far data dal 01.09.2017 e/o dalla diversa individuanda data</i>	
	<i>maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge; condannare Inps a</i>	
	<i>corrispondere all'odierna parte ricorrente gli arretrati di pensione a far data</i>	
	<i>dal 01.09.2017 e/o dalla diversa individuanda data, oltre gli interessi o</i>	
	<i>rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con ogni provvedimento</i>	
	<i>conseguenziale. (...) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore</i>	
	<i>dell'avvocato antistatario».</i>	
	L'INPS, in data 7 marzo 2025, si è costituita in giudizio formulando la	
	seguente richiesta: <i>«previo rinvio di quattro mesi al fine di consentire il</i>	
	<i>riesame, dichiarare la cessazione della materia del contendere (con</i>	
	<i>compensazione di spese e onorari di causa) o respingere il ricorso (con</i>	
	<i>vittoria di spese e onorari di causa), a seconda della posizione che vorrà</i>	
	<i>assumere parte ricorrente a fronte del provvedimento dell'I.N.P.S.».</i>	
	2	

	All’udienza del 18 marzo 2025, veniva disposto il rinvio alla successiva	
	udienza del 16 settembre 2025.	
	All’udienza di rinvio, il difensore dell’INPS comunicava che <i>«ieri l’ente ha</i>	
	<i>ricevuto una comunicazione del MIUR in cui fa presente che deve essere</i>	
	<i>rettificata la posizione contributiva della ricorrente»</i> . Il difensore della	
	ricorrente non si opponeva e, quindi, il Giudice invitava <i>«il difensore</i>	
	<i>dell’INPS a depositare nel fascicolo telematico la comunicazione del</i>	
	<i>Ministero e, tenuto conto che l’ex datore di lavoro dovrà procedere alle</i>	
	<i>comunicare rettifiche, dispone il rinvio dell’udienza alla data del 24/02/2026</i>	
	<i>ore 12 per la verifica dell’avvenuto incombente, fissando alle parti il termine</i>	
	<i>del 13/02/2026 per il deposito di memorie, il termine del 20/02/2026 per il</i>	
	<i>deposito di repliche»</i> .	
	Con nota del 6 febbraio 2026, l’INPS rappresentava che <i>«Nel corso</i>	
	<i>dell’attività istruttoria è emerso che il certificato dei servizi precedentemente</i>	
	<i>utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza</i>	
	<i>01/09/2017 non rappresentava correttamente l’intera posizione assicurativa</i>	
	<i>della pensionata</i> .	
	<i>Successivamente, l’Istituto Comprensivo Statale di Omissis “Omissis” ha</i>	
	<i>provveduto a trasmettere una rettifica del citato certificato dei servizi,</i>	
	<i>sostitutiva di quello già agli atti, con evidenza di ulteriori periodi di servizio</i>	
	<i>non correttamente valorizzati in precedenza</i> .	
	<i>Alla luce di tale rettifica, la sede INPS di Milano 4900 ha proceduto</i>	
	<i>all’annullamento della totalizzazione estera precedentemente applicata</i>	
	<i>rendendo così possibile il corretto inserimento in posizione assicurativa dei</i>	
	<i>periodi di lavoro prestati all’estero dalla ricorrente, su nomina del Ministero</i>	
	3	

	<i>degli Affari Esteri, quali periodi utili ai fini pensionistici nel regime nazionale.</i>	
	<i>I periodi di servizio prestati all'estero e oggetto di inserimento nella posizione assicurativa sono i seguenti: dal 01/03/1978 al 12/07/1978; dal 01/03/1979</i>	
	<i>al 31/08/1989.</i>	
	<i>Detti periodi sono risultati formalmente riconducibili a servizio svolto per conto dell'Amministrazione dello Stato, con conseguente corretta</i>	
	<i>valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico.</i>	
	<i>Completata l'attività di ricostruzione della posizione assicurativa, in data</i>	
	<i>20/01/2026 la Direzione Provinciale INPS di Monza ha provveduto alla</i>	
	<i>riliquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente, tenendo conto</i>	
	<i>dei periodi di servizio sopra indicati.</i>	
	<i>La riliquidazione ha comportato la rideterminazione: della pensione annua</i>	
	<i>lorda; degli arretrati spettanti; della tredicesima mensilità.</i>	
	<i>I relativi prospetti di calcolo sono allegati.</i>	
	<i>Alla luce degli elementi sopra esposti, si evidenzia che la riliquidazione del</i>	
	<i>trattamento pensionistico è avvenuta in esito a una puntuale revisione</i>	
	<i>istruttoria, conseguente alla rettifica del certificato dei servizi e alla corretta</i>	
	<i>qualificazione dei periodi di lavoro estero come servizio utile ai fini</i>	
	<i>pensionistici nel regime nazionale.</i>	
	<i>Il nuovo importo pensionistico e l'accredito degli arretrati maturati sono</i>	
	<i>disposti a partire dalla rata 04/2026, il cui cedolino non è ancora stato</i>	
	<i>elaborato».</i>	
	<i>L'INPS conclude come segue: «Come si vede, si è trattato di un'attività</i>	
	<i>complessa soggettivamente (più Uffici I.N.P.S. ed ex datore di lavoro) e</i>	
	<i>oggettivamente (più procedimenti amm.vi), e avente come presupposto</i>	

	<i>imprescindibile il conferimento di un nuovo certificato di servizio da parte</i>	
	<i>dell'ex datore di lavoro. Di conseguenza, l'Istituto insiste per la declaratoria</i>	
	<i>di compensazione delle spese di lite».</i>	
	All'udienza del 24 febbraio 2026, il difensore del ricorrente chiedeva un	
	rinvio per verificare la correttezza del ricalcolo effettuato dall'INPS alla luce	
	della rettifica della posizione contributiva effettuata dal MIUR.	
	L'INPS non si opponeva alla richiesta di rinvio.	
	Alla successiva udienza del 24 marzo 2026, il difensore ha fatto presente che	
	non sono state presentate note in quanto la verifica dei conteggi è terminata a	
	ridosso dell'odierna udienza. Fatta questa premessa, il difensore ha osservato	
	che non risultano dall'estratto contributivo alcuni periodi contributivi; in	
	particolare, dall'1.10.1975 al 30.6.1977 che, invece, risultano dal doc. 8	
	allegato al ricorso introduttivo. Ne consegue che per questa ragione la	
	ricorrente non raggiunge i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e, quindi, il	
	ricalcolo effettuato dall'INPS si ritiene non corretto. Aggiunge, altresì, che	
	non è stato valorizzato nel conteggio ai fini pensionistici il periodo che va dal	
	23.11.1978 al 31.8.1989.	
	Il difensore dell'INPS ha controdedotto che ha appreso solo nell'odierna	
	udienza della contestazione dei conteggi da parte della ricorrente e ne	
	eccepisce la tardività della contestazione. In ogni caso, ha chieso un rinvio per	
	verificare questa discrasia nell'individuazione del montante contributivo.	
	Il Giudice ha disposto rinvio all'odierna udienza del 15 luglio 2026	
	concedendo alle parti termine per note.	
	Con memoria del 24 aprile 2026, la ricorrente riconosce che l'INPS ha	
	ricalcolato il trattamento pensionistico considerando anche i periodi dal	
	5	

01.03.1978 al 12.07.1978 e dal 01.03.1979 a 31.08.1989. Tuttavia contesta la correttezza dei conteggi, osservando che *«l'Istituto ha "eliminato" - e, conseguentemente, non considerato ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico - il periodo dal 01.10.1975 al 30.06.1977 che, pacificamente, è stato riconosciuto in sede di totalizzazione (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente, pag. 4 e 5) e che risultava nell'estratto contributivo prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente)»*. Precisa, quindi, che *«la "scomparsa/cancellazione/eliminazione" e, conseguentemente, la non valorizzazione del periodo 01.10.1975-30.06.1977, è errata e contrasta apertamente con il provvedimento di totalizzazione elaborato da Inps in data 15.06.2017 (prodotto quale documento n. 9, pag. 4 e 5, fascicolo ricorrente) in cui il periodo dal 01.10.1975 al 30.6.1977 risulta ammesso alla totalizzazione nonché dall'estratto contributivo prodotto quale documento n. 8. L'inspiegabile "scomparsa/cancellazione/eliminazione" di ben 21 di contribuzione, impedisce peraltro alla sig.ra Monti di accedere al sistema di calcolo della pensione con il sistema retributivo vantando ella, al 31.12.1995, previa corretta valorizzazione di tutta la contribuzione vantata (compresa quindi quella relativa la periodo 01.10.1975-30.06.1977) 18 anni»*.

Con memoria depositata il 30 giugno 2026, l'INPS afferma di aver *«ulteriormente riesaminato la posizione di parte ricorrente, aderendo alle considerazioni di cui all'ultima nota autorizzata della controparte»*. Precisa, quindi, che *«nel corso dell'attività istruttoria e dei successivi approfondimenti effettuati anche in relazione al contenzioso in essere, sono emersi ulteriori elementi riguardanti taluni periodi contributivi non pienamente coerenti con l'assetto derivante dalla riliquidazione inizialmente disposta. In particolare,*

risultavano oggetto di contestazione i periodi compresi tra il 01/10/1975 e il 30/06/1977, nonché ulteriori intervalli temporali qualificati come periodi figurativi (studio universitario, formazione professionale, maternità e assistenza ai figli), originariamente valorizzati nell'ambito della precedente totalizzazione internazionale. Al riguardo, si evidenzia che la ricostruzione della posizione assicurativa ha richiesto una preventiva revisione dell'impianto contributivo derivante dalla totalizzazione estera. In particolare, l'annullamento della pratica di totalizzazione internazionale, resi necessari per poter procedere alla corretta imputazione nel regime nazionale dei periodi di servizio prestati all'estero per conto dell'Amministrazione dello Stato, ha determinato un mutamento complessivo dell'assetto contributivo.

A seguito di ulteriori verifiche istruttorie e di un riesame complessivo della posizione assicurativa, anche in raccordo con le strutture competenti in materia di convenzioni internazionali, si è tuttavia proceduto a una nuova valutazione di detti periodi, al fine di garantire la corretta rappresentazione dell'intera anzianità contributiva dell'interessata. All'esito di tale riesame, i periodi figurativi sopra indicati sono stati riconosciuti e conseguentemente reinseriti nella posizione assicurativa della Sig.ra M. G., risultando attualmente valorizzati nella riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata in data 14 maggio 2026. Dunque, l'attuale assetto della posizione assicurativa tiene conto sia dei periodi di servizio prestati all'estero per conto dello Stato italiano, correttamente imputati nel regime nazionale, sia dei periodi figurativi originariamente valorizzati in ambito internazionale, ora nuovamente considerati. Permane, per completezza, la rilevanza del quadro

	<i>normativo in materia di coordinamento internazionale dei sistemi</i>	
	<i>previdenziali, con riferimento alla natura e alla qualificazione originaria dei</i>	
	<i>suddetti periodi, fermo restando che, allo stato, gli stessi risultano utilmente</i>	
	<i>considerati ai fini del trattamento pensionistico».</i>	
	Nella nota autorizzata, l’INPS conclude affermando che <i>«la posizione</i>	
	<i>assicurativa della Sig.ra M. G. deve ritenersi, allo stato attuale, completa e</i>	
	<i>coerente con la complessiva anzianità contributiva maturata»</i> e, quindi,	
	chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con	
	compensazione delle spese di lite per le ragioni esposte nelle note depositate	
	nel corso del giudizio.	
	All’udienza del 15 luglio 2026, il difensore della ricorrente non si è opposta	
	alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma ha insistito	
	per la liquidazione delle spese.	
	Il difensore dell’INPS ha insistito per la compensazione delle spese di giudizio	
	per le ragioni espresse nelle note depositate nel corso del giudizio.	
	Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, ai	
	sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato	
	lettura del dispositivo della sentenza.	
	Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che,	
	quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per	
	intervenuta cessazione della materia del contendere.	
	Considerato che il ricorrente non ha convenuto in giudizio il MIUR per	
	chiedere la rettifica del suo stato contributivo. Considerato, altresì, che l’Ente	
	previdenziale, in sostituzione del ricorrente, ha assolto l’onere di chiedere	
	detta rettifica all’ex datore di lavoro e, una volta ottenuta la documentazione	
	8	

	dal MIUR (in data successiva al deposito del ricorso introduttivo), ha	
	tempestivamente adempiuto al suo obbligo di riliquidazione del trattamento	
	pensionistico, si ritiene che vi siano ragioni per compensare parzialmente tra	
	le parti le spese di giudizio.	
	Nella misura che non sono state compensate le spese sono liquidate come in	
	dispositivo in considerazione del valore della controversia applicando le	
	tabelle per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, con distrazione in favore del	
	difensore antistatario.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio.	
	Condanna, nella parte in cui non c'è stata compensazione, l'INPS alla	
	refusione delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in €	
	300,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore	
	del procuratore antistatario.	
	Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Laura De Rentiis	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 20/07/2026	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott. Salvatore Carvelli	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	9	